

COVID-19

Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020

Ampliamento dei Golden Powers

Gli articoli 15, 16 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 hanno rafforzato i c.d. *Golden Powers* introdotti ⁽¹⁾ al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale, prevedendo poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ulteriori ambiti ritenuti di rilevanza strategica riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché quelli concernenti Energia, Trasporti, Comunicazioni ed altri settori rilevanti.

NOTA BENE:

I poteri, a seconda del settore in cui devono essere attuati, si sostanziano essenzialmente ne:

- ◆ l'opposizione all'acquisto di partecipazioni;
- ◆ il veto all'adozione di delibere societarie;
- ◆ l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni sia in caso di adozione di delibere societarie che di perfezionamento di contratti

e posso essere esercitati una volta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri riceva adeguata notifica⁽²⁾.

CHI

Qualsiasi soggetto, anche facente parte dell'Unione Europea, che intende acquisire partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei seguenti settori:

- ◆ infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie (ivi inclusi il settore creditizio e assicurativo), e

¹ Si vedano i Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21 (come convertito con Legge n. 56 dell'11 maggio 2012) e Decreto-Legge del 21 settembre 2019, n. 105 (come convertito con Legge n. 133 del 18 novembre 2019).

² Qualora il soggetto a carico del quale è previsto quest'obbligo di notifica non la effettui, costui è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una forte sanzione amministrativa pecuniaria commisurata a diversi fattori a seconda del settore in cui i *Golden Powers* dovevano essere implementati. Detta sanzione è prevista in alcuni casi fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, in altri fino al 150% del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25% del medesimo valore.

le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

- ◆ tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- ◆ sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- ◆ accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
- ◆ libertà e pluralismo dei media.

COSA

Fino al 31 dicembre 2020 sono soggetti all'obbligo di notifica:

- ◆ anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene, tra l'altro, beni e rapporti nei servizi sopra citati, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
- ◆ gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni in società di rilevanza strategica:
 - da parte di soggetti esteri, anche appartenenti alle Unione Europea, che determinano il controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
 - da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione Europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% (tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute), ed il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore ad 1 milione di euro;
 - che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

NOTA BENE

I poteri speciali connessi agli atti sopra indicati potranno essere esercitati anche successivamente al 31 dicembre 2020, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa, purché tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale.

Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico il Governo potrà prendere in considerazione le seguenti circostanze:

- ◆ che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione Europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; fino al 31 dicembre 2020 si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione Europea;

- ◆ che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ◆ che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati

- ◆ **Avv. Roberto Padova:** roberto.padova@studiopirola.com
- ◆ **Avv. Maria Clelia Chinappi:** maria.clelia.chinappi@studiopirola.com